

Ai presidenti dei Collegi delle Ostetriche  
Loro PEC – e.mail

**Oggetto: Circolare nr.3/2015. Libera professione. Regime contributivo agevolato introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190.**

Gentilissime/i presidenti,

Si inoltra con tempestività la [circolare dell'INPS n. 29 datata 10/02/2015](#) emanata in attuazione delle disposizioni dei commi da 76 ad 84 della Legge 23 dicembre 2014 n.190 (c.d. legge di stabilità 2015).

Tale circolare riporta finalmente una buona notizia per le ostetriche libere professioniste che rientrano nel nuovo regime forfettario dei liberi professionisti, cosiddetti ex minimi.

Infatti tutte le ostetriche libere professioniste, ed in particolar modo le giovani, che rientrano in tale regime dichiarando compensi inferiori ai 15.000,00 euro annui e che pertanto non raggiungono i minimali reddituali imposti dall'INPS, possono, a partire dal 1 gennaio 2015, richiedere all'INPS di versare il contributo INPS non rispettando la quota minima di € 3.466,00 annua, bensì in base al reddito effettivamente dichiarato.

**La circolare accoglie in sostanza quanto richiesto dalla FNCO agli organi governativi nell'iter di approvazione della legge, per venire incontro alle numerose sollecitazioni delle giovani colleghe sollevate anche nel corso degli incontri per la Libera Professione.**

Le Libere professioniste ostetriche che utilizzano quindi il nuovo regime forfettario (ex minimi) ed intendono versare un contributo INPS al di sotto del minimale imposto, devono però **comunicare tale intenzione all'INPS entro e non oltre il 28 febbraio**, a pena di perdere la validità per l'anno in corso, la volontà di avvalersi della norma agevolativa e di versare quindi un contributo ridotto a partire dal 2015 e per gli anni successivi, fino a revoca di tale disposizione.

Ai fini della maturazione della anzianità contributiva ai fini pensionistici occorre tener presente che il versamento del minimale (€ 3.466,00 annue) secondo le vecchie regole attribuisce l'accreditamento di tutti i mesi dell'anno solare, mentre in caso di versamento del contributo ridotto, in base al reddito effettivo, i mesi verranno proporzionalmente ridotti.

In sostanza se per il 2015, ad esempio, si verserà in base al proprio reddito € 1.733,00 di contribuzione INPS (50% del vecchio minimale) i mesi accreditati di anzianità contributiva INPS nel 2015 saranno solo 6, anziché i 12 in caso di versamento del minimale.

**L'accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di una apposita domanda da presentarsi all'INPS on line entro e non oltre il 28 febbraio 2015.**

La domanda On line consiste nel modello telematico che le professioniste possono compilare all'interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti – *Servizi On line - sezione domande telematizzate - Regime agevolato ex art. 1 commi 76-84 L.190/2014 –Adesione.*

Per effettuare la domanda On line occorre essere in possesso del PIN rilasciato dall'INPS secondo le istruzioni presenti sul sito INPS, oppure chi non lo avesse potrà rivolgersi ad un consulente del lavoro od al proprio commercialista.



Chi ha iniziato l'attività deve fare la domanda dopo essersi iscritto alla gestione commercianti.

Si può sempre uscire dal regime agevolato negli anni successivi comunicandolo all'INPS con le stesse modalità.

Si ringrazia per l'attenzione e si invitano le SS.VV. a diffondere tra gli iscritti attraverso ogni canale di comunicazione ritenuto opportuno la presente circolare corredata di allegati.

Cordiali saluti.

La presidente della FNCO  
Miriam Guana



Allegati:

[Circolare INPS n. 29 del 10/02/2015](#) *Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale. Regime contributivo agevolato introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

[Allegato 1 circolare INPS n.29/2015](#)

[Allegato 2 circolare INPS n.29/2015](#)

[Allegato 3 circolare INPS n.29/2015](#)

